

Comune di San Vito Chietino

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 Del 22/12/2023

PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TUSP E S.M.I.

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 09.35, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza (piattaforma Cisco Webex Meetings), conformemente a quanto disposto dal vigente Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli Organi ed Organismi collegiali del Comune approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22-04-2022.

Il Presidente del Consiglio verifica che si riesce a visualizzare in modo chiaro e distinto il volto di ogni membro del Consiglio presente e che parimenti si riesce ad udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni componente del Consiglio presente.

Il Segretario Comunale riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza e attesta che la qualità del segnale permette di vedere e di udire in modo chiaro e distinto il volto e la voce di ogni partecipante.

Il Presidente del Consiglio Comunale, provvede ad aprire il collegamento di videochiamata.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, alla seduta risultano presenti/assenti i consiglieri assegnati, come accertato dal Segretario Comunale con appello nominale effettuato in modalità telematica:

Bozzelli Emiliano	P	Bucco Claudia	A
Nardone Roberto	A	D'Amato Federica	P
Mancini Gabriella	P	Flamminio Sebastiano	A
Catenaro Andrea	P	Bomba Paola	A
Rosalinda Flamminio	P	Bucco Luciano	A
Giannantonio Guerriero	P	Bianco Pasquale	A
Di Mele Stefania	P		

Al momento dell'appello iniziale risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Assume la presidenza il Signor Giannantonio Guerriero in qualità di Presidente del Consiglio Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Marra.

Il Presidente, accertato il numero legale e la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

Considerato che la citata normativa ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59. in data 29/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.12.2022, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Dato atto:

- che le partecipazioni detenute dal Comune di San Vito Chietino alla data del 31/12/2022 risultano essere le seguenti:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Partecipazion e
1	SASI S.p.A.	1,20%	diretta
2	Eco.Lan S.p.A.	3,139%	diretta

3	Publireti S.R.L.		27%	diretta	
4	ASMEL	Consortile	Soc.	0,117%	diretta
	Consortile a r.l.				

che per quanto concerne la *Publireti S.r.I.*, società partecipata dai comuni di Atessa, San Vito Chietino e Paglieta e costituita con la principale finalità di procedere all'attività di gestione e distribuzione del gas-metano, nell'anno 2022 si registra una diminuzione pari al 20%, del canone di concessione versato annualmente in favore dell'Ente, quale corrispettivo per l'affidamento del servizio sopra descritto. Tale rimodulazione, in quanto espressamente prevista all'art. 14 del Contratto di Servizio di cui alla delibera di C.C. n. 38 del 30.06.2003, di cui si è preso atto nella asseverazione delle partite debito/credito al 2022, è risultata essere stata assunta come da verbale dell'Assemblea dei soci n. 54 del 08.07.2021, secondo le modalità ed i limiti espressamente disciplinati dagli atti costitutivi della partecipata.

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Ravvisato peraltro che ai sensi della delibera n. 240/2023 della Sez. Reg. di controllo della Corte dei Conti per la Campania, il piano di razionalizzazione deve fornire le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate anche mediante consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario competente;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) "Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni – art. 20 c. 1 TUSP" quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo in base a quanto previsto dell'art. 147 –bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

Dato atto dei pareri che si esprimono favorevoli sia sotto il profilo della regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile, esercitato da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell' art. 49, comma 1, e dell'art. 147 - bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, come da protocollo n. 16491 del 19.12.2023 (verbale n. 24);

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con la seguente votazione presenti n. 7, votanti n. 7, favorevoli n. 7 espressa in forma palese per alzata di mano chiaramente visibile in videoconferenza da tutti i partecipanti, a cui segue formale conferma verbale per appello nominale da parte degli stessi del relativo voto,

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP e s.m.i., che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, né pertanto tempi di realizzazione da indicare;
- 3) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 4) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate direttamente dal Comune di San Vito Chietino, nonché ai rappresentanti dell'Ente.

Con separata unanime votazione presenti n. 7, votanti n. 7, favorevoli n. 7, espressa in forma palese per alzata di mano chiaramente visibile in videoconferenza da tutti i partecipanti, a cui segue formale conferma verbale da parte degli stessi del relativo voto favorevole, accertata dal Segretario Generale con appello nominale, il Consiglio Comunale, a norma dell'art 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 53

Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI

DELL'ART. 20 DEL TUSP E S.M.I.

raitit	I COILICO	

Ufficio Proponente (Settore Servizi Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2023 II Responsabile di Settore

D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Parere Contabile -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/12/2023 Responsabile del Servizio Finanziario

D.ssa Anna Maria Vinciguerra

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIANNANTONIO GUERRIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE ANTONELLA MARRA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Vito Chietino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: